



Edizione di venerdì 19 Giugno 2020

CASI OPERATIVI

La stabile organizzazione durante il Coronavirus
di **EVOLUTION**

PROFESSIONISTI

Il presidente del collegio sindacale di una srl fallita “paga” l’omesso controllo e la consulenza “incompatibile”
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro
di **Debora Reverberi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Origine ed evoluzione del principio dell’incasso giuridico
di **Stefano Rossetti**

IVA

Utilizzo del credito Iva e regime premiale Isa
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

HOSPITALITY

Indennità per le strutture alberghiere requisiti
di **Leonardo Pietrobon**

CASI OPERATIVI

La stabile organizzazione durante il Coronavirus

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

Alfa Srl, società italiana, sta lavorando per un cliente tedesco presso un cantiere in Germania. Il cantiere in oggetto doveva durare non più di 10 mesi. A fronte dell'emergenza Covid, i lavori sono stati temporaneamente sospesi e sono destinati a terminare non prima di altri 4 mesi. Si configura una stabile organizzazione da cantiere in Germania della società Alfa Srl?

L'articolo 5 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania prevede che “L'espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: (...) g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassai dodici mesi.”

Prescindendo, per un attimo, dalla situazione che stiamo vivendo di emergenza epidemiologica, in una situazione di normalità, il cantiere di Alfa srl non avrebbe configurato stabile organizzazione di Alfa stessa in Germania in quanto di durata inferiore ai 12 mesi.

A seguito però dell'emergenza da Coronavirus, i lavori nel cantiere sono stati temporaneamente sospesi.

I lavoratori non sono potuti tornare in Italia in quanto sono stati limitati anche gli spostamenti e si prevede che si potrà terminare il cantiere solo nei successivi tre mesi.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

PROFESSIONISTI

Il presidente del collegio sindacale di una srl fallita “paga” l’omesso controllo e la consulenza “incompatibile”

di Sergio Pellegrino



La **prima sezione civile** della **Corte di Cassazione** ha emanato ieri l'[**ordinanza 11884/20**](#) sulla vicenda che ha interessato un **commercialista**, in qualità di **presidente del collegio sindacale** di una **società poi fallita**, che era stato **condannato per i danni cagionati ai creditori per atti di mala gestio e di mancato controllo**.

La **curatela** aveva infatti promosso presso il **tribunale di Firenze** un'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci della società, ex [**articolo 146**](#) legge fallimentare, per la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dei creditori, quantificabili in 4,5 milioni di euro.

I giudici di merito avevano evidenziato come i **comportamenti illeciti degli amministratori** fossero talmente **evidenti e continuati nel tempo**, da non poter non essere **conosciuti da tutti i membri del consiglio di amministrazione così come da parte dei sindaci**.

Per quanto riguarda la figura del **presidente del collegio sindacale**, rispetto agli altri componenti, alla responsabilità a titolo di omissione di controllo si andava ad aggiungere l'aggravante di aver svolto il ruolo di **commercialista di fiducia del gruppo** e in questa veste concorso alla definizione della strategia gestionale del gruppo.

Il ricorso per la cassazione della sentenza viene dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte.

Innanzitutto, con il **primo motivo** il ricorrente lamentava come i giudici di merito avessero **rigettato l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo** con una **motivazione succinta** e senza considerare il fatto che la curatela gli aveva imputato una grave responsabilità attiva, senza indicare nello specifico gli atti in cui questa si sarebbe concretizzata.

La Corte ritiene il **motivo non ammissibile** in considerazione del fatto che la censura proposta dalla ricorrente si compone di **generiche deduzioni** e di richieste di **rivalutazione del merito** della vicenda fattuale, attività che è inibita al giudice di legittimità.

Con un **secondo motivo**, si lamentava invece il fatto che i giudici dell'appello avrebbero **valorizzato una presunzione come fatto noto dal quale derivare un'altra presunzione**, ritenendo che la relazione del curatore fallimentare costituisse elemento probatorio valutato dal tribunale per pervenire ad un giudizio di colpevolezza.

Anche questo motivo viene respinto, in considerazione del fatto che, come il precedente, richiede una **nuova valutazione delle prove**, che, si è detto, è preclusa alla Suprema Corte.

Inoltre, secondo la visione del Collegio, le doglianze del ricorrente **non considerano adeguatamente le motivazioni della sentenza impugnata**, che non si fonda soltanto sul mancato esercizio dell'attività di controllo da parte dei sindaci, **ma soprattutto sul ruolo, peraltro incompatibile, di consulente svolto dal presidente del collegio sindacale** (oltre che sulla macroscopica evidenza delle violazioni riscontrate, che hanno determinato anche una condanna penale del ricorrente).

Il **terzo motivo** denunciava **vizio di erroneità e contraddittorietà della motivazione**, perché i giudici di merito non avrebbero considerato che il collegio sindacale aveva sollecitato continuamente gli amministratori per il mancato pagamento dei tributi e al momento della redazione del bilancio 2002 era ancora pendente il termine per il condono. Anche in questo caso la Corte, per le **stesse motivazioni**, non ha potuto che **dichiararne l'inammissibilità**.

Con il **quarto motivo**, infine, il ricorrente lamentava che la corte di merito aveva omesso di considerare la censura per la sua responsabilità per **l'imputazione alla società di spese e pagamenti** ad essa non addebitabili.

La pronuncia indica come la **corte d'appello si fosse già espressa sul punto**, evidenziando **l'abnormità delle irregolarità gestionali e l'omessa loro denuncia da parte dei sindaci**: dunque neppure su questo aspetto il ricorrente avrebbe dovuto chiedere alla Suprema Corte di pronunciarsi.

Inevitabile, dunque, la conclusione circa l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente.

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro

di Debora Reverberi



DIGITAL

Seminario di specializzazione

SISMA BONUS E RISPARMIO ENERGETICO 110%

Scopri di più >

L'[articolo 120 D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto, nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, **un nuovo credito d'imposta che sostiene e incentiva le spese necessarie alla riapertura in sicurezza dei luoghi di lavoro aperti al pubblico**.

Il credito d'imposta è pari al **60% di determinati investimenti, sostenuti nel 2020**, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle **prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento** contro la diffusione del Covid-19, nel **limite di 80.000 euro a beneficiario**.

Sono potenziali **destinatari** del credito d'imposta i seguenti soggetti:

- **esercenti attività d'impresa, in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'[allegato 1 al D.L. 34/2020](#);
- **esercenti arti e professioni, in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'[allegato 1 al D.L. 34/2020](#);
- **associazioni;**
- **fondazioni;**
- **altri enti privati**, compresi gli enti del terzo settore.

Dal credito d'imposta **sono dunque escluse le imprese e i lavoratori autonomi** che **non esercitano attività aperte al pubblico**.

Tra le **attività aperte al pubblico** indicate nell'[allegato 1 al D.L. 34/2020](#) figurano **bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, alberghi, teatri, cinema, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, agenzie viaggio, tour operator e biglietterie, convegni e fiere, attività artistiche, etc....**

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

- **interventi edilizi di rifacimento spogliatoi e mense;**
- **interventi edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;**
- **acquisto di arredi di sicurezza;**
- **investimenti in attività innovative** quali acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- **acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.**

Il [comma 3 dell'articolo 120, D.L. 34/2020](#) prevede che con uno o più decreti del Mise, di concerto col Mef, **possano essere individuati ulteriori soggetti aventi diritto e ulteriori investimenti ammissibili**, nel rispetto del limite di spesa di 2 miliardi di euro.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre misure per le medesime spese, nei limiti del costo effettivamente sostenuto.**

Le modalità di utilizzo del credito d'imposta sono le seguenti:

- **utilizzo diretto esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 del D.Lgs. 241/1997](#), nell'anno 2021;
- **utilizzo indiretto tramite cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti** compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari **fino al 31.12.2021**, ai sensi dell'[articolo 122 D.L. 34/2020](#).

Il cessionario **può fruire del credito d'imposta con le stesse modalità del cedente** e la quota di credito non utilizzata nell'anno **non può essere compensata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.**

Il credito d'imposta **non è soggetto a limiti di compensazione.**

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabilite **le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.**

IMPOSTE SUL REDDITO

Origine ed evoluzione del principio dell'incasso giuridico

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

COSTRUIRE UN BUSINESS PLAN PER RICHIEDERE FINANZIAMENTI BANCARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'incasso giuridico è una *fictio iuris*, di matrice antielusiva, secondo cui **la rinuncia ad un credito correlato a redditi tassati per cassa presuppone l'avvenuto incasso del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare anche mediante applicazione di una ritenuta di imposta.**

Tale principio è stato fatto proprio dall'Amministrazione finanziaria con la [circolare 73/1994](#) e successivamente ribadito con la [risoluzione 124/E/2017](#).

In sostanza, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, i redditi tassati secondo il principio di cassa permettono ai contribuenti di tenere **condotte elusive** volte a generare dei salti d'imposta inammissibili nel nostro ordinamento tributario.

Ciò avverrebbe ognqualvolta un contribuente **rinuncia ad un credito** il cui incasso avrebbe generato un reddito tassato secondo il principio di cassa. In casi come questi l'Amministrazione finanziaria **equipara l'atto dispositivo del credito** (la **rinuncia**, o più propriamente, la **remissione del debito ai sensi dell'[articolo 1236 cod. civ.](#)**) all'incasso dello stesso.

La tesi erariale si fonda sulla finzione in base alla quale **disporre del diritto di credito rinunciandovi significa disporre in via mediata del reddito che quel credito rappresenta**. Ciò in considerazione del fatto che se il contribuente avesse incassato il credito e successivamente disposto della somma si sarebbe generato il presupposto impositivo.

Le principali casistiche a cui viene applicato il principio dell'incasso giuridico riguardano:

- i **compensi amministratori** e il **trattamento di fine mandato** imponibili ai sensi dell'[articolo 50 Tuir](#) (ovvero [articolo 53 Tuir](#) in caso di amministratore professionista);
- agli **interessi attivi** su finanziamento da parte dei soci persone fisiche ([articolo 44 Tuir](#));
- i **dividendi percepiti** sia da persone fisiche ([articolo 44 Tuir](#)) sia da persone giuridiche

([articolo 89 Tuir](#)).

La **tesi dell'incasso giuridico** è stata criticata in dottrina in quanto si porrebbe in palese contrasto con i **principi generali dell'ordinamento tributario** (vedasi in particolare **circolare Aidc 208/2018**). In particolare, essa violerebbe i principi costituzionalmente sanciti della **riserva di legge** e della **capacità contributiva**, infatti:

- l'**articolo 23** della Costituzione prevede che **“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”** mentre la tesi dell'incasso giuridico trova la sua fonte in un documento di prassi. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è monolitica nel ritenere che **“l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto; gli atti ministeriali medesimi, quindi, possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all'inadempimento del contribuente alle prescrizioni di detti atti un effetto non previsto da una norma di legge”** (**Cassazione n. 11931/1995, 14619/2000, n. 21154/2008, n. 5137/2014**).
- il **mancato incasso del credito** non genera alcun presupposto impositivo se le norme contenute nel Tuir collegano la genesi dell'obbligazione tributaria al possesso di redditi in denaro. Il principio dell'incasso giuridico quindi si pone in contrasto con il disposto dell'[articolo 1 Tuir](#), secondo cui il **“presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6”** e di conseguenza con il principio di capacità contributiva *ex articolo 53 Costituzione*.

In merito a quest'ultimo aspetto, in dottrina è stato osservato che la tesi dell'incasso giuridico, oltre a non rispettare i principi di carattere costituzionale, si pone in **contrasto anche con il dato letterale delle norme di diritto sostanziale** contenute nel Tuir.

Il legislatore, a titolo esemplificativo, ha previsto che:

- i **compensi nell'ambito del lavoro autonomo** ([articolo 54, comma 1, Tuir](#));
- i **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ([articolo 52, comma 1, Tuir](#));
- i **redditi di capitale** ([articolo 45 Tuir](#));
- i **dividendi** nell'ambito del reddito d'impresa ([articolo 89 Tuir](#))

debbano essere **“percepiti”** per essere assoggettati ad imposizione, mentre, come abbiamo visto, in caso di rinuncia al credito il **percepimento del reddito non si verifica**.

Nonostante le argomentazioni addotte dalla dottrina, la **giurisprudenza di legittimità, in linea generale, ha sposato la tesi erariale**.

Da ultimo si sottolinea la [sentenza n. 2057/2020](#) con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il principio dell'incasso giuridico alla rinuncia che una fondazione ha effettuato in relazione ad un credito per interessi derivanti da un rapporto di finanziamento in essere con la società partecipata.

Ad avviso della Suprema Corte, in una fattispecie come quella descritta:

- “appare corretto ritenere che **la rinuncia del credito per interessi oggetto di causa da parte dei soci sia espressione della volontà di patrimonializzare la società** e che, pertanto, non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale”;
- “**la rinuncia presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque “utilizzato”, sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia.** Altrimenti operando, si permetterebbe alla società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, nonostante producano l’effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e perciò di generare reddito”.

IVA

Utilizzo del credito Iva e regime premiale Isa

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIGITAL Seminario di specializzazione

TUTTO TRIANGOLAZIONI E ALTRE NOVITÀ NELL'IVA COMUNITARIA

[Scopri di più >](#)

Il credito Iva annuale e quello infrannuale possono beneficiare **dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità fino a 50.000 euro**, in presenza di un **punteggio Isa almeno pari a 8**: come segnalare tale informazione in dichiarazione Iva annuale e nel modello Iva TR?

Ricordiamo che gli **Indici sintetici di affidabilità** sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico – economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite i quali sarà possibile verificare la **normalità** e la **coerenza** della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i soggetti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.

I contribuenti che hanno ottenuto, con riferimento al periodo d'imposta 2018, l'attribuzione di un grado di affidabilità fiscale almeno pari a 8, possono fruire dei **seguenti vantaggi**:

- **esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all'anno**, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al **periodo di imposta 2019**;
- **esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all'anno**, maturato nei primi tre trimestri del **periodo di imposta 2020**;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2018;
- **esonero dall'apposizione del visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del **rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale** maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all'anno;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'[articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), con riferimento al reddito di

impresa e di lavoro autonomo, e dall'[articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) per l'Iva.

In sede di **compilazione della dichiarazione annuale Iva 2020**, in scadenza entro il 30 aprile ma prorogata al **30 giugno 2020** ad opera del **decreto Cura Italia** ([articolo 62 D.L. 18/2020](#)), il contribuente è tenuto a segnalare la possibilità di beneficiare dei vantaggi offerti dal **regime premiale Isa**.

Nel riquadro **“Firma della dichiarazione”** è stata prevista la casella **“Esonero dall'apposizione del visto di conformità”** per i contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono **esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui**, ai sensi dell'[articolo 9-bis, comma 11, lett. a\) e b\), D.L. 50/2017](#).

Situazioni particolari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Esonero dall'apposizione del visto di conformità	<input type="checkbox"/>	Firma
------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------	-------

Per quanto riguarda il **modello IVA TR** (aggiornato con il provvedimento [Prot. n. 144055/2020 del 26 marzo 2020](#), in scadenza il **30 aprile** ma anch'esso **prorogato al 30 giugno 2020**), non esiste un analogo campo inserito nel frontespizio dell'istanza.

In caso di **richieste a rimborso del credito infrannuale** – compilazione del **rgo TD6** – occorre compilare anche il **rgo TD8, campo 3**, con il **codice 5**, ad opera dei contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Per chi sceglie, invece, di utilizzare il **credito in compensazione** tramite modello F24 – compilando il **rgo TD7** – non risultano campi appositi nel modello Iva TR per segnalare l'assenza di visto a seguito dei benefici premiali Isa.

Attenzione, infine, alla soglia dei 50.000 euro. Con la [circolare 17/E/2019](#) è stato chiarito che *“l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell'anno 2020”*.

Con tale precisazione l'Agenzia ha quindi chiarito che **la soglia complessiva dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, **si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell'anno**, sebbene la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti Iva, fissi i limiti per l'apposizione del visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d'imposta.

Così, ad esempio, se un soggetto passivo Iva richiede a rimborso 25.000 euro emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre 2020 presentando il

modello Iva TR, ha già raggiunto **rimborsi Iva complessivi per 43.000 euro**.

Se volesse effettuare nei successivi mesi del 2020 **un'ulteriore richiesta di rimborso di 22.000 euro**, relativa al secondo trimestre 2020, non potrebbe fruire dell'esonero previsto dal [comma 11, lett. b\) dell'articolo 9 bis](#), atteso che tale richiesta **porterebbe a superare la soglia dei 50.000 euro annui** imposti dalla norma quale importo massimo del beneficio. Ai fini del raggiungimento del limite, infatti, si devono considerare anche gli importi di **25.000 euro** emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre 2020, **a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d'imposta diversi** ([circolare 20/E/2019](#)).

HOSPITALITY

Indennità per le strutture alberghiere requisiti

di Leonardo Pietrobon



L'articolo 6, comma 8 D.L. n. 18/2020 ha introdotto **un'indennità di requisizione** a favore delle **strutture alberghiere** requisite per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Successivamente l'articolo 146 D.L. n. 34/2020 ha modificato il processo matematico utile a determinare tale indennità, stabilendo che la stessa è liquidata in forma di acconto.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6 co. 8 D.L. n. 18/2020 – come modificata dall'articolo 146 D.L. n. 34/2020 – l'indennità è calcolata moltiplicando, **per ogni mese o frazione di mese** di requisizione dell'albergo, il valore della **rendita catastale dell'immobile** (rivalutato del 5%) per il moltiplicatore utilizzato ai fini della imposta di registro e relativo alla categoria catastale di riferimento per un ulteriore **moltiplicatore stabilito allo 0,42%**. In altre parole, l'indennità è così calcolata:

[**CONTINUA A LEGGERE...**](#)